

Fallimento n. 24/2021

N. R.G. 4/2020 Nuovo Concordato Preventivo



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
(Ex Tribunale di Montepulciano)

Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Marianna Serrao	Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli	Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi	Giudice Relatore

nel procedimento di concordato preventivo n. 4/2020 promosso da

AMIATA MARMI S.A.S. DI GUASCONI OTELLO in liquidazione (P.IVA 00058670522), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Radicofani (Siena) S.S. Cassia Loc. Zona Industriale Val di Paglia, rappresentata dal curatore speciale Avv. Carla Cencetti, assistita e difesa dall'Avv. Michelangelo Barbi del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montepulciano Stazione (SI), via Firenze n. 75, nonché dal liquidatore volontario, Rag. Daniele Cesaretti, rappresentato dagli Avv. Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Arezzo Via de' Mannini n. 2, come da procure in atti;

proponente

con la partecipazione del Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena;

Istante il fallimento

nei confronti di

AMIATA MARMI S.A.S. DI GUASCONI OTELLO in liquidazione (P.IVA 00058670522) e di **OTELLO GUASCONI**, nato a Castiglione d'Orcia (SI) il 23.11.1927, C.F. GSCTLL27S23C313S, quale socio accomandatario;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Fatto e diritto

1. Con ricorso depositato il 28.10.2020 la AMIATA MARMI S.A.S. DI GUASCONI OTELLO ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva di presentazione del piano e della proposta concordataria presentata ex art. 161, comma 6 l. f.

Il Tribunale di Siena, con decreto collegiale del 19.11.2020, ha assegnato termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dal deposito del ricorso per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.

Con istanza depositata in data 24.02.2021, la società proponente ha chiesto una proroga del termine concesso per consentire il perfezionamento della proposta di concordato, nella quale fra le ragioni di ritardo nella predisposizione della domanda è stato rilevato che: *“le condizioni di salute del titolare Guasconi Otello (peraltro già in età avanzata) sono peggiorate e ciò determina una delega, quasi totale, delle attività alle maestranze sia dal punto di visto operativo che amministrativo, con il supporto esterno di professionisti (commercialisti dell'azienda)”* (v. p. 3).

Sulla richiesta di proroga avanzata dal debitore, il Commissario Giudiziale Dott. Pasquale Di Gioia ha reso in data 09.03.2021 il proprio parere, segnalando che: *“preliminarmente si ritiene doveroso riferire che le valutazioni e considerazioni di seguito riportate sono state desunte dagli incontri avuti con il legale della società, avv. Vincenzo Cesarini e con il rag. Daniele Cesaretti, consulente. Nell'incontro con l'amministratore, richiesto ed ottenuto lo scorso 6 marzo, avvenuto a mezzo skype alla presenza del figlio sig. Massimo Guasconi e del rag. Cesaretti, lo scrivente ha preso atto del cattivo stato di salute del sig. Otello Guasconi (nato nel 1927). Le sue condizioni sono apparse precarie (non è riuscito a interloquire con lo scrivente) e tali da pensare ad una incompatibilità con la delicata gestione di questa fase (...). La questione a parere dello scrivente diventa rilevante qualora lo stato di salute/malattia finisca per comportare “l'incapacità” del socio”* (v. pp. 1 e 2 del parere del 09.03.2021).

Questo Collegio, preso atto dalle deduzioni svolte dal Commissario Giudiziale dalle quali era emersa una situazione di possibile incapacità del socio accomandatario e legale rappresentante, Otello Guasconi, confermata anche dalle considerazioni rese dalla società proponente nell'istanza di proroga, con decreto dell'11.03.2021 ha disposto la trasmissione della richiesta di proroga e del successivo parere del Commissario Giudiziale, alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni e per le iniziative di competenza.

La Procura della Repubblica ha promosso ricorso per la nomina di curatore speciale della società proponente in data 26.03.2021, all'esito del quale con decreto del 12.04.2021 il Presidente del Tribunale in funzione di Giudice Tutelare ha nominato l'Avv. Carla Cencetti, curatore speciale di Otello Guasconi quale legale rappresentante e socio accomandatario della Amiata Marmi s.a.s.



In data 04.05.2021 il C.G., nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, ha informato il Tribunale di aver appreso che la Società Amiata Marmi s.a.s. era stata nel frattempo sciolta anticipatamente e posta in liquidazione per volontà dei soci in data 24.04.2021 con atto del Notaio Alfredo Mandarinì (Rep. 55829), con nomina a liquidatore del rag. Daniele Cesaretti, con i più ampi poteri, consulente della stessa società debitrice.

Il Commissario Giudiziale ha inoltre dato atto del mancato deposito da parte del debitore delle relazioni relative ai mesi di marzo e aprile 2021 e della carenza di informazioni sul piano e sull'attività sino ad allora compiuta ai fini della predisposizione della proposta di concordato.

Il Tribunale, con decreto del 06.05.2021 ha fissato per la comparizione del debitore e del Pubblico Ministero ai fini degli incumbenti di cui all'art. 162 l.f. l'udienza del giorno 19 maggio 2021 ad ore 10.30 dinanzi al Giudice Delegato, rilevando plurimi motivi di inammissibilità della domanda.

All'udienza del 19.05.2021 sono comparsi il liquidatore della società debitrice Rag. Daniele Cesaretti, assistito dall'Avv. Marcello Catacchini, ritualmente costituito in sostituzione del precedente difensore, il Commissario Giudiziale Dott. Pasquale Di Gioia, il P.M. Niccolò Ludovici.

Il Giudice Delegato, ritenuto necessario integrare il contraddittorio con la curatrice speciale, Avv. Carla Cencetti, nominata con decreto del 12.04.2021 del Presidente del Tribunale in funzione di Giudice Tutelare, ha rinviato per i medesimi incumbenti all'udienza del 26.05.2021 ore 15.00.

Alla successiva udienza del 26.05.2021 sono comparsi per la società procedente il liquidatore Rag. Daniele Cesaretti e l'Avv. Marcello Catacchini, il Commissario Giudiziale Dott. Pasquale Di Gioia, l'Avv. Carla Cencetti, quale curatrice speciale nominata del socio accomandatario e della società, e il P.M. Dott. Niccolò Ludovici.

Il Giudice Delegato ha esposto al curatore speciale lo stato della procedura e gli incumbenti da espletare nell'odierna udienza.

Il procuratore del liquidatore volontario della Amiata Marmi s.a.s. ha illustrato la memoria presentata, insistendo sulle proprie conclusioni ed ha precisato la società è stata posta in liquidazione in via prodromica rispetto alla presentazione di domanda di concordato liquidatorio.

L'Avv. Cencetti si è rimessa alla decisione del Tribunale.

Il Pubblico Ministero ha formulato istanza di fallimento ai sensi dell'art. 162 comma 2 l.f.

L'Avv. Catacchini a fronte della richiesta di fallimento ha chiesto la concessione di rinvio al fine di meglio articolare la difesa, riportandosi comunque a quanto dedotto nella memoria di costituzione. Ha inoltre evidenziato che al momento della segnalazione alla Procura non è stata disposta la sospensione del procedimento e del termine assegnato con conseguente pregiudizio, che la capacità di agire del Guasconi sarebbe stata accertata in sede di delibera assembleare dinanzi al Notaio e che la società non poteva costituirsi con nuovo difensore sino alla nomina del liquidatore Rag. Cesaretti.



L'Avv. Cencetti si è associata alla richiesta di rinvio e alle deduzioni formulate dal legale nominato dal Rag. Cesaretti, chiedendo termine per costituirsi con un difensore e per meglio espletare le proprie difese anche nell'interesse del socio accomandatario.

All'udienza del 10.06.2021 sono comparsi il liquidatore Rag. Daniele Cesaretti e l'Avv. Marcello Catacchini, l'Avv. Carla Cencetti, quale curatrice speciale nominata del socio accomandatario e della società, assistita dall'Avv. Michelangelo Barbi, il P.M. Dott. Niccolò Ludovici e il Commissario Giudiziale Dott. Pasquale Di Gioia.

I procuratori del curatore speciale e del liquidatore volontario si sono riportati alle memorie difensive depositate in data 09.06.2021.

Il procuratore incaricato dal liquidatore volontario ha inoltre rilevato che il liquidatore avrebbe ricevuto una mail di conferma di manifestazione di interesse da parte della società Ideas Project di Aciss Attilio dell'Anno del 01.12.2020, allegata all'istanza di proroga, non provvedendo tuttavia al relativo deposito.

Il P.M. ha insistito nell'istanza di fallimento ed ha contestato il contenuto delle memorie presentate dal liquidatore Cesaretti e dal curatore speciale, chiedendo, in via subordinata, il rinnovo della nomina del curatore speciale, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza dell'organo che ha nominato il curatore speciale e qualora il Tribunale fallimentare si ritenesse competente per la relativa nomina.

L'Avv. Catacchini ha rilevato con riferimento alle deduzioni del P.M. che non sussisterebbero le condizioni per la nomina di curatore speciale in quanto Otello Guasconi dal 24.04.2021 non riveste più la carica di legale rappresentante della società.

Il curatore speciale Avv. Cencetti ha precisato di non essere riuscita ad interloquire con il sig. Guasconi avendolo trovato in stato di forte agitazione, evidenziando che alle domande che gli ha rivolto non ha ricevuto risposte se non del seguente tenore: "*non sto bene, non riesco a respirare*".

Il Giudice Delegato ha riservato di riferire al Collegio nella odierna camera di consiglio.

Il Tribunale, sentito il Giudice Delegato nella odierna camera di consiglio, con separato decreto ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato con riserva presentata dal debitore ed ha rigettato le richieste di proroga, di remissione in termini e di declaratoria di inefficacia del decreto emesso dal Presidente del Tribunale in data 12.04.2021.

2. Deve essere dichiarato il fallimento di AMIATA MARMI S.A.S. DI GUASCONI OTELLO (P.IVA 00058670522, ricorrendo i requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dagli artt. 1 e 5 della l.f. e. conseguentemente, del socio illimitatamente responsabile OTELLO GUASCONI.



La richiesta di fallimento è stata ritualmente avanzata dal Pubblico Ministero all'uopo legittimato a norma dell'art. 162 comma 2 L.F. e può essere esaminata essendo stata definita, mediante declaratoria di inammissibilità, la domanda di concordato preventivo.

In via preliminare, deve ritenersi che il contraddittorio sia integro, essendo stata consentita la partecipazione al giudizio e l'esercizio del più ampio diritto di difesa della società sia da parte del liquidatore volontario, rag. Daniele Cesaretti, nominato dall'assemblea in data 24.04.2021 senza previa autorizzazione del Tribunale fallimentare, sia da parte del curatore speciale Avv. Carla Cencetti, nominato dal Presidente del Tribunale con decreto del 12.04.2021.

In proposito, si ribadisce che, come meglio esposto nel decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, le doglianze avanzate dal liquidatore volontario della società proponente circa la procedura di nomina di curatore speciale e la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto di nomina di curatore speciale in favore di Otello Guasconi, quale legale rappresentante della Amiata Marmi s.a.s. e quale socio accomandatario, non siano ammissibili in questa sede, non essendo deputato l'odierno Collegio all'esame di motivi di gravame del decreto emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 78 e ss c.p.c.

Nel merito, osserva il Collegio che la valutazione dei presupposti di fallibilità dell'impresa debitrice deve essere effettuata alla stregua della documentazione agli atti, avuto riguardo ai bilanci, alla situazione patrimoniale e alla ulteriore documentazione allegata alla domanda di concordato preventivo presentata dal debitore in data 28.10.2020.

Si osserva, in proposito, che la società proponente non ha svolto alcuna difesa con riferimento alla sussistenza dei presupposti di fallibilità.

Lo sbarramento processuale di cui all'art. 15 l. fall. è superato dall'esposizione debitoria risultante dalla documentazione contabile depositata dalla impresa proponente alla domanda di concordato preventivo, dalla quale si evince altresì la sussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità.

Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che per giurisprudenza consolidata, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08-05-2015, n. 9401, Cass. civ. Sez. I, 17-11-2016, n. 23428, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/12/2017, n. 30297).



Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito come ricada nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore “*indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso*” (v. Cass. Civ. Sez. I, 07.12.2016, n. 25167), onere nel caso di specie non assolto.

Occorre pertanto far riferimento alla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 27.10.2020, allegata alla domanda di concordato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., nella quale si evidenzia l'esistenza di attività pari a Euro 1.767.336,64 a fronte di passività pari a Euro 7.160.92,98.

Ritiene, dunque, il Tribunale che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

La condizione di insolvenza del debitore emerge anche dal riconoscimento dello stato di grave crisi effettuato dall'impresa nella domanda di concordato e dall'esito negativo del tentativo di risoluzione negoziale della crisi.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società debitrice e, di conseguenza, del socio accomandatario Otello Guasconi.

Come curatore fallimentare si nomina il Dott. Pasquale Di Gioia, già nominato quale pre-commissario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 10 e 11, 15 e16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara

il fallimento di AMIATA MARMI S.A.S. DI GUASCONI OTELLO in liquidazione (P.IVA 00058670522), con sede in Radicofani (Siena) S.S. Cassia Loc. Zona Industriale Val di Paglia, e del socio illimitatamente responsabile OTELLO GUASCONI, nato a Castiglione d'Orcia (SI) il 23.11.1927, C.F. GSCTLL27S23C313S;

nomina

Giudice Delegato la Dott.ssa Valentina Lisi e Curatore il Dott. Pasquale Di Gioia, che farà pervenire la propria accettazione entro giorni 2 (due) dalla comunicazione.

ordina

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

assegna

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine fino a 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 93 L.F., come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012



stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al Giudice Delegato nella adunanza del giorno 24.11.2021 alle ore 09.30

autorizza

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali e il relativo pagamento non appena vi sia liquidità;

invita

il curatore fallimentare nominato, visti gli artt. 16 *bis* d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:

- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi, anche prima del 31.12.2014;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;

dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F.

Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 10.06.2021, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della Dott.ssa Valentina Lisi.

Il Presidente

Dott.ssa Marianna Serrao

Il Giudice Relatore ed estensore

Dott.ssa Valentina Lisi

